
Avviso di Notifica

**in esecuzione dell'Ordinanza n. 13131 del 7.12.2020 del Tar Lazio
Roma - Sez. III-bis nel procedimento RG n. 8670/2020**

1) Autorità Giudiziaria: **Tar Lazio Roma – Sez. III-bis**

2) Numero di registro generale: **RG 8670/2020**

3) Nome ricorrente:

Arch. Antonio Pompa, C.F. PMPNTN66C31C202V, nato a Castelluccio
Valmaggiore (FG), il 31.3.1966

4) Amministrazione intimata:

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero dell'Istruzione/Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia/Romagna**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

- **Ministero dell'Istruzione/Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna/Ambito Territoriale di Forlì-Cesena-Ufficio VII**, in persona del
Dirigente *pro tempore*;

- Ministero dell'Istruzione/Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna/Ambito Territoriale di Forlì-Cesena/Istituto Professionale "Ruffilli" di Forlì, in persona del Dirigente *pro tempore*;

5) Controinteressati: Ing. Michele D'Apollo e tutti i docenti iscritti (o che risulteranno iscritti) ad esito dell'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d'Istituto, nella II fascia delle GPS (e contestuale III fascia di Graduatorie d'Istituto) dell'Ambito Territoriale di Forlì/Cesena nella classe concorsuale *A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali* per la Scuola Secondaria di II Grado.

6) Estremi provvedimenti impugnati:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena - Ufficio VII – Istituto Professionale "Ruffilli" di Forlì del 28 agosto 2020, a firma del Dirigente Scolastico p.t., che ha escluso il docente Antonio Pompa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2022, dell'Ambito di Forlì/Cesena, dalla classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;

- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", nella parte in cui, in particolare all'art. 7, comma 8, non consentirebbe l'inclusione del

ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella A061 per mancanza del titolo di accesso;

- ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, anche ai fini della disapplicazione, di:

- **Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Forlì – Cesena, e relativo Decreto di approvazione dirigenziale prot. n. 2838 dell'1.09.2020, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe A061;**

- **Tabella A allegata al DPR n. 19 – 14.2.2016, avente ad oggetto “ .. disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ..”, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A061, in cui non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nella medesima classe;**

7) Sintesi motivi di ricorso: accertamento della lesione dell'interesse legittimo pretensivo all'inserimento in II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (e contestualmente nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto) nella classe di concorso **A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Scuola Secondaria di II Grado (Ambito Forlì – Cesena) a causa dell'illegittimo decreto di esclusione impugnato, incorso in evidente svista o grave difetto di istruttoria laddove non ha considerato sufficiente il titolo del ricorrente (Laurea in Architettura conseguita nel 1996, afferente al**

Vecchio Ordinamento) in base alla Tabella A del DPR n. 19/16 secondo cui "qualsiasi" titolo di laurea consente l'accesso alla A061. Non ha inoltre tenuto conto dei titoli complessivamente dichiarati dal ricorrente in sede di domanda, avendo egli sostenuto l'esame in "*Strumenti e Tecniche di Comunicazione Visive*", peculiarmente pertinente rispetto all'oggetto della classe A061, che inerisce proprio l'insegnamento di tecniche e linguaggi visivi in generale, ed ha conseguito vari titoli culturali, tra cui l'attestato di acquisizione delle competenze in Informatica applicata, con particolare specializzazione in sistemi di videoscrittura e riproduzione visiva, particolarmente conforme all'oggetto dell'insegnamento della classe A061. Infine, anche sotto il profilo dei titoli professionali, il ricorrente possiede ampi titoli, avendo svolto pluriennale servizio presso istituti scolastici statali, come dichiarato in domanda, e maturato varie esperienze professionali di lavoro autonomo in considerevole periodo temporale. Anche tali titoli, quindi, non sono stati valutati.

8) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

9) la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio Roma con la sopra indicata Ordinanza n. 13131 del 7.12.2020